



Città di Curtatone

Provincia di Mantova

COPIA

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 28/02/2018

PROT. N. 8648

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2018
-----------------	---

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **18:30** nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in sessione Ordinaria **Pubblica** di **Prima** convocazione i consiglieri comunali. All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
BOTTANI CARLO	Presente	RIVA RENATA	Presente
GELATI LUIGI	Presente	CORRADINI LUCA	Presente
MONTAGNANI ANTONELLA	Presente	CONTRATTI MIRKO	Presente
MAFFEZZOLI GIORGIO	Presente	FERRARI FRANCESCO	Presente
BALZANELLI ALFREDO	Presente	DE DONNO GIUSEPPE Giustific.	Assente
GIOVANNINI ANGELA	Presente	PAPAZZONI IVAN	Presente
TRECCANI PATRICK	Presente	IMPERIALI ALCIDE Giustific.	Assente
MALAVASI VALENTINA	Presente	COSTA ANTONIO Giustific.	Assente
RODIGHIERO RUDY	Presente		

Totale Presenti: 14 - Totale Assenti: 3

Sono altresì presenti gli Assessori esterni: Longhi Federico, Cicola Cinzia.

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000), Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro .

Essendo legale il numero di intervenuti Il Presidente del Consiglio Maffezzoli Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viene omessa la discussione del presente oggetto in quanto già allegata alla precedente deliberazione n. 7, poiché i punti n. 2, n. 3 e n. 4 all'ordine del giorno sono stati trattati congiuntamente;

PREMESSO che:

l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 14/07/2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- con deliberazione consiliare n. 45 del 27.07.2015 si è proceduto a confermare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.04.2016 si è proceduto a confermare le aliquote della componente TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) per l'anno 2016";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2017 si è proceduto a confermare le aliquote della componente TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) per l'anno 2017";

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 31 del 14/07/2014, n. 45 del 27/07/2014, n. 28 del 28/04/2016 e n. 10 del 31/03/2017 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 determinando per le rispettive annualità le seguenti aliquote:

1) aliquota TASI del 1,9 per mille per le abitazioni principali, comprese quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, così come definite ai fini IMU, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, escluse dal pagamento dell'IMU;

2) aliquota TASI del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

3) aliquota 1,9 per mille per le categorie C/1, C/3 e A/10;

- 4) aliquota 1,9 per mille per le aree fabbricabili;
- 5) aliquota 1,9 per mille per i fabbricati dalla categoria D/1 alla categoria D/9, con eccezione di D/5 per i quali è prevista l'IMU pari al 10,6%;
- 6) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

Richiamati:

- l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;
- l'art. 1 comma 42 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali;
- l'art. 1, comma 37, lettera a) della legge di bilancio 2018 modifica ed integra la legge di stabilità 2016 come segue: “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2017;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 14/05/2014 ad oggetto: “Approvazione del regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)”;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020 è previsto uno stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari, pari ad €. 446.699,53;

PRECISATO CHE, per “Servizi Indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;

CONSIDERATO CHE il Comune di Curtatone intende coprire, con il gettito derivante dalla TASI i costi dei seguenti servizi indivisibili:

- Illuminazione Pubblica (copertura parziale)	euro 262.454,71
- Manutenzione Verde (copertura parziale)	euro 48.173,70
- Manutenzione Strade (copertura parziale)	euro 25.045,11
- Spesa personale della Polizia Locale (copertura parziale)	euro 77.487,36
- Segnaletica (copertura parziale)	euro 12.587,88
- Piano Neve (copertura parziale)	<u>euro 20.950,77</u>
Totale	euro 446.699,53

Dato atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali pubblicato sulla GU Serie Generale n. 285 del 06/12/2017, differito ulteriormente al 31/03/2018 a seguito della Conferenza Stato Enti del 07/02/2018;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”

VISTO l'allegato parere del Revisore Unico dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 prot. n. 0007485 del 21/02/2018 ;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo n° 267 del 18 agosto 2000, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario sulla regolarità Tecnica e Contabile del presente atto in data 19/02/2018;

Il Presidente, quindi, dopo aver constatato definitivamente che non vi è alcun Consigliere che desideri intervenire, passa alla votazione;

Presenti e votanti n. 13 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 16 assegnati al Comune, con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 02 (Consiglieri Francesco Ferrari, Papazzoni Ivan) , contrari n. 0, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di prevedere che per l'anno 2018, il gettito derivante dalla TASI sia destinato alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

- Illuminazione Pubblica (copertura parziale)	euro 262.454,71
- Manutenzione Verde (copertura parziale)	euro 48.173,70
- Manutenzione Strade (copertura parziale)	euro 25.045,11
- Spesa personale della Polizia Locale (copertura parziale)	euro 77.487,36
- Segnaletica (copertura parziale)	euro 12.587,88
- Piano Neve (copertura parziale)	<u>euro 20.950,77</u>
Totale	euro 446.699,53

2. di determinare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2017:

- aliquota TASI del 1,9 per mille per le abitazioni principali, alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, così come definite ai fini IMU, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, escluse dal pagamento dell'IMU;
- aliquota TASI del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- aliquota 1,9 per mille per le categorie C/1, C/3 e A/10;
- aliquota 1,9 per mille per le aree fabbricabili;
- aliquota 1,9 per mille per i fabbricati dalla categoria D/1 alla categoria D/9, con eccezione di D/5 per i quali è prevista l'IMU pari al 10,6%;
- aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel caso in cui l'immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore;

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2018;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, ovvero tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Maffezzoli Giorgio

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

PARERI ESPRESSI

Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Elena Doda

Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONIMICO FINANZIARIA
F.to Elena Doda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo, è stata pubblicata il giorno 10/03/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, del D.L.vo 18.08.2000 n° 267.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/03/2018 .

<A> ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

<C> pubblicazione all'Albo Pretorio dal 10/03/2018 al 25/03/2018 senza reclami.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Vaccaro